



NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084
Fax .085.8562177- Fax 0864-950307
E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it
Pescara li 08.08.13 prot. n° 0000_____



ALLA REDAZIONE GIONALISTICA _____

Oggetto: Permessi Formazione negati a una dirigente Sindacale Nursind

Il sottoscritto Antonio Argentini Segretario Provinciale del Sindacato NurSind della Provincia di Pescara Con la presente comunica il conseguimento di un'altra vittoria del sindacato Nursind, la tenacia di una dirigente sindacale è stata premiata dal Giudice del Lavoro di Pescara. Ecco in breve i fatti: alla suddetta sindacalista che lavora presso la ASL di Pescara veniva negato il diritto di beneficiare del permesso retribuito per aggiornamento professionale facoltativo ex art. 21 CCNL del 1995, per la partecipazione ad un corso di formazione sul Counseling della durata di due giorni, confutandoli d'ufficio in due giorni di ferie. La motivazione data dall'azienda di tale provvedimento è stata che il Counseling non rientrerebbe nelle attività proprie del professionista infermiere, a differenza di quanto viene scritto sulla sentenza n.887 che cita testualmente: *“il Counseling, quale concetto che si pone a livello intermedio tra la consulenza e la relazione di aiuto, bene costituisce un'attività di supporto agli operatori sanitari, atteso che quella sanitaria sostanzia in concreto una professione di aiuto alla persona”*. Il fatto appare ancora più strano in quanto la stessa ASL inseriva tale disciplina nel piano di formazione obbligatoria del 2012. Nella sentenza si legge ancora: *“in particolare, la mera lettura del primo comma dell'art. 21 del CCNL del 1995 non fregia la ASL del potere di sindacare oltre la validità del corso di aggiornamento.....inoltre, la disposizione citata palesa da sola idonea ad inquadrare la natura della posizione giuridica vantata dall'istante in sede di richiesta di permesso retribuito per formazione facoltativa, atteso che, in presenza dei presupposti meglio individuati in narrativa in riferimento alla qualità del corso da frequentare, non è dato rinvenire un potere discrezionale dell'Amministrazione....”*. In conclusione, il Giudice del Lavoro accoglie il ricorso fatto dalla ricorrente, difesa dall'Avv. Ciofani, e dichiara il diritto della stessa di usufruire dei suddetti permessi retribuiti e condanna la Asl alle spese del giudizio. Questa sentenza a riprova che il sindacato di categoria sa bene quali sono i diritti dei propri iscritti e di conseguenza anche come farli rispettare, tutto ciò ci rende molto più forti. Con l'auspicio che quest'altra vittoria contribuisca al lungo processo di riconoscimento dell'Infermiere come PROFESSIONISTA in quanto tale.

Il Segretario Provinciale
NurSind Pescara
Argentini Antonio